



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE CIVILE

Il G.D. feriale dott.ssa Rossi Silvia,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a Rimini (RN), \_\_\_\_\_ con ricorso  
depositato in data 28.7.2020;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi  
dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, posto che  
l'impresa individuale di cui la stessa è titolare, denominata \_\_\_\_\_  
è sotto la soglia di fallibilità ed è iscritta al Registro Imprese con qualifica "piccola impresa  
artigiana", come attestato nella relazione depositata dall'Organismo di Composizione della  
Crisi (cfr. pag. 5 allegato M al ricorso);

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione  
particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte  
le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da  
ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità  
della documentazione;

preso atto che in data 30.7.2020 è fissata udienza davanti al giudice delle esecuzioni  
mobiliari per la prosecuzione della vendita dei beni mobili aziendali; che, pertanto, si  
impone la necessità di aprire la procedura di liquidazione, sussistendone i presupposti,  
rimettendo poi al giudice titolare la sorveglianza sulla esecuzione della stessa;

vista l'istanza urgente di esercizio provvisorio dell'attività di impresa;

ritenuto che nel caso di spese non sussistano i presupposti per l'autorizzazione richiesta;  
invero, anche a tacere del fatto che l'istituto sia di dubbia applicabilità nell'ambito delle

procedure da sovraindebitamento (ponendosi un limite già nella considerazione per la quale mentre nel fallimento esso è esercitato dal curatore, nella liquidazione patrimoniale dovrebbe essere l'OCC ad assumersi tale responsabilità, pur non rientrando tra i suoi compiti), nel caso di specie vi sarebbero dei costi prededucibili (quali il canone di locazione dell'immobile e il costo dei dipendenti) che alla luce degli esegui ricavi non consentono di ritenere opportuna la scelta suggerita (come indicato anche dall'OCC nella propria relazione pur rimettendosi al prudente apprezzamento del GD);

peraltro, si evidenzia che l'attività di estetista è un'attività connotata da un evidente *intuitus personae* che non giustifica la continuazione dell'attività di impresa sino alla vendita per conservare un avviamento difficilmente quantificabile e non sicura posta di attivo nella vendita a soggetto terzo;

rilevato, infine, che la giurisprudenza di merito citata dall'istante sia riferita a peculiarità dell'oggetto sociale qui non rinvenibili per quanto sopra detto;

rilevato che ad oggi l'istante risiede nell'immobile di proprietà che sarà oggetto di liquidazione e che non è ancora stato sottoscritto contratto di locazione;

che, dunque, allo stato non è possibile quantificare le spese che saranno sostenute per esigenze abitative, potendosi ad oggi riconoscere solo le spese condominiali, TARI e utenze;

a tal fine si invitano il debitore e il Liquidatore a notificare tempestivamente della circostanza il GD, con evidenziazione le eventuali mutate circostanze circa i bisogni di sostentamento;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ a Rimini (RN), € \_\_\_\_\_

#### **NOMINA**

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa CETERA FRANCESCA, con studio in Corso D'Augusto n. 213;

#### **RIGETTA**

L'istanza di autorizzazione urgente all'esercizio provvisorio

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati presso il registro delle imprese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

**ORDINA**

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione: i) dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario; ii) dell'autoveicolo Mercedes Classe A 140, targa CR725LS sino al momento della vendita dello stesso da parte del Liquidatore o della dichiarazione da parte del Liquidatore di rinuncia all'apprensione alla procedura.

**FISSA**

In euro 1.250,00 mensili l'importo destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

**DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

**RIMETTE**

Gli atti al giudice titolare del procedimento,  
Rimini, 29/07/2020

*Il Cancelliere*  
*Marco Cajone*



Il Giudice delegato feriale  
Dot.ssa Rossi Silvia

*Silvia Rossi*